



## Modello di organizzazione, gestione e controllo (secondo il D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.)

### **PARTE SPECIALE**

N. rev.	Deliberazione CdA
00	n. 129 del 05/12/2011
01	n. 157 del 15/11/2012
02	n. 124 del 30/10/2013
03	n.169 del 26/11/2019

N. rev. Deliberazione CdA

Il Presidente  
*Prof. Giovanni Massafra*

<b>PARTE SPECIALE</b> .....	<b>5</b>
<b>1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE</b> .....	<b>5</b>
1.1. PRECISAZIONI INTRODUTTIVE .....	5
1.2. OBIETTIVI E FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE .....	5
<b>SEZIONE PRIMA</b> .....	<b>7</b>
<b>2. I REATI NEI RAPPORTI COLLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT.24 - 25 D.LGS. 231/2001)</b> .....	<b>7</b>
2.1. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SUE FIGURE .....	7
2.2. I REATI EX ART. 24 .....	8
2.3. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
2.4. - INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.....	11
2.4.1. - <i>Rapporti con la PA. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione</i> .....	11
2.4.2. - <i>Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici</i> .....	12
2.4.3. - <i>Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale</i> .....	12
2.4.4. - <i>Incarichi e consulenze</i> .....	12
2.4.5. - <i>Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P .A.</i> .....	12
2.4.6 - <i>Gestione delle ingiunzioni</i> .....	12
2.4.7. - <i>Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali</i> .....	12
2.5. - <b>COMPORTEMENTI DA OSSERVARSI (GENERALI E PARTICOLARI)</b> .....	12
<b>SEZIONE SECONDA</b> .....	<b>14</b>
<b>3. FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI CREDITO PUBBLICO E VALORI DI BOLLO (I REATI EX ART. 25 BIS )</b> .....	<b>14</b>
3.1. - <b>LE FATTISPECIE ED IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO</b> - .....	14
3.2. - <b>AREE ESPOSTE E MISURE PREVENTIVE</b> - .....	15
<b>SEZIONE TERZA</b> .....	<b>16</b>
<b>4. I REATI SOCIETARI (ART.25 TER )</b> .....	<b>16</b>
4.1. - <b>LE FATTISPECIE E LE POSSIBILITÀ DI ACCADIMENTO NELL'AMBITO DELLA FONDAZIONE</b> -.....	16
4.2. - <b>AREE ESPOSTE A RISCHIO E COMPORTEMENTI DA OSSERVARSI PER PRESERVARE DAL REATO</b> - ..	21
<b>SEZIONE QUARTA</b> .....	<b>22</b>
<b>5. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO ( ART. 25 QUATER).</b> .....	<b>22</b>
5.1. - <b>LE FATTISPECIE CRIMINOSE</b> - .....	22
<b>SEZIONE QUINTA</b> .....	<b>24</b>
<b>6. REATI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1).</b> .....	<b>24</b>
6.1 - <b>LE FATTISPECIE CRIMINOSE</b> - .....	24
6.2. <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE</b> - .....	24
<b>SEZIONE SESTA</b> .....	<b>25</b>
<b>7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE ('ART. 25 QUINQUIES).</b> .....	<b>25</b>
7.1. - <b>LE FATTISPECIE CRIMINOSE</b> - .....	25
7.2. - <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE</b> - .....	26
<b>SEZIONE SETTIMA</b> .....	<b>28</b>

<b>8. REATI PER ABUSO DI MERCATO ( ART. 25 SEXIES) .....</b>	<b>28</b>
8.1. - LE FATTISPECIE CRIMINOSE - .....	28
8.2. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO - .....	29
<b>SEZIONE OTTAVA.....</b>	<b>30</b>
<b>9. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO. (ART. 25 SEPTIES).....</b>	<b>30</b>
9.1. - I REATI CONSIDERATI - .....	30
9.2. "ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" .....	31
9.3. CONSIDERAZIONI.....	32
9.4. - AREE ESPOSTE AL RISCHIO - .....	32
9.5. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	33
9.6. - REGOLE DI COMPORTAMENTO - .....	34
<b>SEZIONE NONA.....</b>	<b>35</b>
<b>10. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS ) .....</b>	<b>35</b>
10.1. - LE FATTISPECIE CRIMINOSE - .....	35
10.2. - REGOLE DI COMPORTAMENTO - .....	37
10.3 IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI ( DPS) <b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>	
<b>SEZIONE DECIMA .....</b>	<b>40</b>
<b>11. REATI DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES ) .....</b>	<b>40</b>
11.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE .....	40
11.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO - .....	40
<b>SEZIONE UNDICESIMA.....</b>	<b>42</b>
<b>12. - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ( ART.25 DECIES).....</b>	<b>42</b>
12.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE .....	42
12.2. AREA ESPOSTA A RISCHI .....	42
12.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	42
<b>SEZIONE DODICESIMA.....</b>	<b>43</b>
<b>13. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ( ART. 24 TER ).....</b>	<b>43</b>
13.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE .....	43
13.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO .....	43
13.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	44
<b>SEZIONE TREDICESIMA.....</b>	<b>45</b>
<b>14. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART 25 BIS 1).....</b>	<b>45</b>
14.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE .....	45
14.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO .....	46
14.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	46
<b>SEZIONE QUATTORDICESIMA .....</b>	<b>47</b>
<b>15. DELITTI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ( ART. 25 NONIES ) .....</b>	<b>47</b>
15.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE .....	47
15.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO .....	49
15.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	49

<b>SEZIONE QUINDICESIMA</b> .....	<b>50</b>
<b>16. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)</b> .....	<b>50</b>
16.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE .....	50
16.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO .....	56
16.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	56
<b>SEZIONE SEDICESIMA</b> .....	<b>59</b>
<b>17. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)</b> .....	<b>59</b>
17.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE .....	59
17.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO .....	60
17.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	60

MOC PARTE SPECIALE

## **PARTE SPECIALE**

### **1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE**

#### **1.1. *Precisazioni introduttive***

Come già specificato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo e di Controllo, L'Istituto Pietro Cadeo Onlus, nella predisposizione del presente Modello Organizzativo si è ispirato alle Linee Guida elaborate soprattutto, da **UNEBA**, che è l'associazione rappresentativa della Fondazione **nonché alle attuali Linee Guida Confindustria specifiche per i Modelli Organizzativo e di Controllo.**

Il singolo Modello Organizzativo, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, dell'Ente o della Fondazione, ben può discostarsi dai codici citati che, per loro natura, hanno carattere generale.

Si tenga presente che la Fondazione è un Ente di diritto privato senza scopo di lucro (ONLUS) operante nel campo dell'assistenza socio - sanitaria. Pertanto, è stata effettuata una valutazione dei rischi in relazione al loro possibile accertamento nell'ambito specifico.

Così come evidenziato anche dalle Linee Guida UNEBA ulteriori rischi possono tuttavia insorgere in relazione alle peculiarità delle attività esercitate. Sotto questo profilo il modello dovrà essere opportunamente integrato ed aggiornato da ogni singolo ente sia per quanto attiene alle indicazioni dei rischi ulteriori sia per quanto concerne la valutazione dell'intensità di rischio e delle opportune misure preventive.

In rapporto a tale preliminare giudizio, viene, poi, effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento

Tale metodologia viene anche rispettata in questa sede.

Sono da considerare documenti propedeutici ed integrativi di questo documento i seguenti:

- Codice Etico della Fondazione;
- Modello Organizzativo e di Controllo Parte generale;
- MOC - Documento di Sintesi;
- All.n.1 D.Lgs. n.231 del 2001 aggiornato;
- All.n.2 Elenco completo reati 231;
- All.n.3 Analisi Rischio Reati;
- All.n.4 Valutazione Rischi 231
- All.n.5 Elenco processi e protocolli;
- All.n.6 Regolamento dell'OdV;
- All.n.7 Protocolli Specifici;
- All.n.8 Funzionigramma Istituto Pietro Cadeo;
- All.n.9 Organigramma.

#### **1.2. *Obiettivi e funzioni della Parte Speciale***

La parte Speciale del Modello Organizzativo e di Controllo si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della Fondazione, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;

- fornire all'Organo di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, vevoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole si devono, pertanto, considerare riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati sono indicate le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie.

Completano il quadro delle norme da applicare le disposizioni contenute nel Codice Etico – Comportamentale già in adozione presso la Fondazione e parte integrante del presente Modello Organizzativo e di Controllo.

MOC PARTE SPECIALE

## SEZIONE PRIMA

### 2. I reati nei rapporti colla Pubblica Amministrazione (artt.24 - 25 D. Lgs. 231/2001)

#### 2.1. La Pubblica Amministrazione e sue figure

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e le Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art.25 D.Lgs.231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

A norma art. 357, 1° comma c.p., infatti, *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un numerus clausus, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*, con ciò dovendosi intendere *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. *“delimitazione esterna”*) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. *“delimitazione interna”*) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la **ATS** (rispetto alla compilazione della cartella sanitaria, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;

- il direttore amministrativo della ATS;
- I vertici delle Aziende Ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico di guardia;

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente dall'ATS addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

## **2.2. I reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (Artt. 24 e 25 del Decreto)**

Di seguito vengono indicate le fattispecie di reato ad oggi inserite nel catalogo del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

### **Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea**

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta e nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

### **Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

### **Art. 317 c.p. - Concussione**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

### **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

### **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di

ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

**Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

**Art. 319-ter comma 2 e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari**

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

**Art. 319- quater c.p.- Induzione indebita a dare o promettere utilità**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

**Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico**

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

**Art. 640-bis c.p.- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

**Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. E' prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

**Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **Art. 346 c.p. - Traffico di influenze illecite<sup>1</sup>**

La norma punisce chiunque (fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri) sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso

---

<sup>1</sup> Articolo inserito a catalogo dalla **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" che è entrata in vigore 31 gennaio.

un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La norma punisce altresì chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

#### **Art. 2635 c.c. Corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto)**

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati) il quale, anche per interposta persona, sollecita o riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

#### **Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione fra privati**

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

#### **2.4. - Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la P.A.**

La Fondazione, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo cogli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti colla Pubblica Amministrazione.

A tal proposito sono state definite le aree di rischio nonché le corrette modalità di gestione dei relativi processi di competenza.

#### **2.4.1. - Rapporti con la PA. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione**

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali della Fondazione, comporta rapporti costanti e correnti con la P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - ATS

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire alla Fondazione, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

#### **2.4.2. - Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici**

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e la Fondazione - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

#### **2.4.3. - Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale**

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi all'ottenere di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

#### **2.4.4. - Incarichi e consulenze**

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, coll'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

#### **2.4.5.- Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P .A.**

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

#### **2.4.6 - Gestione delle ingiunzioni**

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per la Fondazione.

#### **2.4.7. - Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali**

Il rischio è collegato mancata esecuzione (o all'adempimento menzognero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

#### **2.5. - Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)**

Nei rapporti con la P.A. dovranno, in primo luogo, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico - comportamentale, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte della Fondazione;
- va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;

- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere - in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza per le sole attività di vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- le password e le chiavi di accesso devono essere modificate periodicamente utilizzando un congruo numero di caratteri, non devono essere divulgate e devono essere conservate in luogo sicuro;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico della Fondazione e, in genere, delle misure assunte dalla Fondazione al fine di osservare il D.Lgs. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.Lgs. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto della Fondazione devono periodicamente, per iscritto, informare la Fondazione in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di service vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001 e per consentire alla Fondazione i contratti stimati opportuni;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto della Fondazione, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi della Fondazione;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, la Fondazione può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

## SEZIONE SECONDA

### 3. Falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo (I reati ex art. 25 bis )

#### 3.1. - Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 350/2001<sup>2</sup> (*"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"*) - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di credito pubblico e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta *"fede pubblica"*).

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente:

#### **Art. 464 c.p.- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

#### **Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".

#### **Art. 454 - Alterazione di monete**

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".

#### **Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

#### **Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032".

---

<sup>2</sup> Fattispecie di reato inserite a catalogo dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016

**Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

**Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032”.

**Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

**3.2. - Aree esposte e misure preventive**

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell’ambito della Fondazione, in relazione alla natura dell’Ente ed all’attività svolta. Le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l’area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive sono quelle generali per prevenire tutti i reati già indicate, con specifiche integrazioni nel modello organizzativo (sotto il profilo, in specie, della delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse).

Si evidenzia che la Fondazione effettua riscossioni e pagamenti mediante ricorso al servizio di cassiere fornito da un Istituto di credito.

Aggiuntivamente può stabilirsi:

- che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti, in contanti, per importo superiore ad Euro 3.000<sup>3</sup>;
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2016, il limite per i pagamenti in contanti, era passato da 1.000 a 3.000 euro, e naturalmente oltre tale limite vi è il divieto dell’uso del contante.

## SEZIONE TERZA

### 4. I reati societari (art.25 ter )

#### 4.1. - Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione

L'art.25 ter<sup>4</sup> ha introdotto nel catalogo "231" le seguenti fattispecie di reato:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).

Le linee ARIS al riguardo hanno precisato: "si omette ogni considerazione sulla presente sezione dedicata ai reati societari in quanto inerente a fattispecie incriminatrici del tutto estranee alla struttura, natura e configurazione degli Enti associati".

Il provvedimento 13/4/2005 n. 114-1 del Ministero della giustizia ha, al riguardo, formulato la seguente considerazione: "Si evidenzia inoltre che la scelta di non trattare i reati societari elencati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/01 v. pag. 60 delle linee-guida), sul presupposto che le fattispecie incriminatrici ivi previste sarebbero estranee alla natura e alla struttura degli enti associati, ricade interamente sotto la responsabilità di codesta Associazione".

L'espressione Ministeriale appare sintomatica di una non piena condivisione della recisa affermazione di ARIS.

Ulteriori riflessioni inducono alle seguenti osservazioni particolari.

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex D.Lgs. 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:

- i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società";
- i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito della Fondazione.

<sup>4</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017.

Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14 preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 alle Fondazioni, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Fondazioni e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, **principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche**, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore delle Fondazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 cc. (aggiotaggio) 2631 c.c. (omessa convocazione dell'Assemblea), eccetera.

Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo può - sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura - essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

#### **Art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità**

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

**Art. 2625 - Impedito controllo**

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali<sup>5</sup>.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

**Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti**

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

**Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve**

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

**Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

**Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori**

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

**Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo

---

<sup>5</sup> Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001. Attualmente l'illecito di cui all'art. 29 è stato altresì “depenalizzato” a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 8/2016.

21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

#### **Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale**

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

#### **Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

#### **Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea**

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell' "ente".

#### **Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

#### **Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi

forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria)".

#### **Art. 2635 – Corruzione tra privati<sup>6</sup>**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Omissis

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

#### **Art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione fra privati**

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

---

<sup>6</sup> Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

**4.2. - Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- *gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali e dei cespiti aziendali;*
- *gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;*
- *eventuale corruzione tra privati.*

In relazione alla svolta verifica delle aree operative della Fondazione, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante;
- Revisore unico;
- Direzione Generale;
- Settore Amministrazione;
- Settore Contabilità.

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica della Fondazione - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali della Fondazione, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- di non soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica della Fondazione;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.
- Osservare un comportamento corretto e diligente nei rapporti tra privati ed attenersi alle procedure ed ai protocolli del sistema qualità ed ai protocolli specifici allegati al MOC.

La Fondazione è altresì tenuta a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

## SEZIONE QUARTA

### 5. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ( art. 25 quater)

#### 5.1. - Le fattispecie criminose -

In merito all'art. 25 quater le fattispecie sono le seguenti:

#### **Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

#### **Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione**

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

#### **Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

## 5.2. - Valutazione del rischio e misure preventive -

Dall'esame dei rischi compiuto si evidenzia che il rischio reato nella Fondazione è da ritenersi nullo, pur tuttavia le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del MOC e nel Codice Etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati anche introducibili, sulla specifica materia

**E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare dimora alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate.**

## SEZIONE QUINTA

### 6. Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1).

#### 6.1 - Le fattispecie criminose

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25-quater, I, nell'ambito del D. Lgs 231/2001.

L'art. 583-bis dispone che:

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'Ente o ma sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

#### 6.2. Valutazione del rischio e misure preventive

Per quanto la natura e le finalità della Fondazione escludano il pericolo di accadimento del reato in questione, la presenza, fra le strutture dell'Ente, di servizi di chirurgia inducono a stabilire che, in linea generale si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico e Comportamentale della Fondazione in quanto parte integrante del Modello Organizzativo e di Controllo..

Dall'esame dei rischi compiuto si evidenzia che il rischio reato nella Fondazione è da ritenersi non presente. Comunque tutti i Dipendenti e Collaboratori sono obbligati a:

- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale delle donne;

**E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare dimora alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate.**

## SEZIONE SESTA

### 7. Delitti contro la personalità individuale ('art. 25 quinquies ).

#### 7.1. - *Le fattispecie criminose* -

L'art. 5 della legge 228/2003 (successivamente modificato dalla **L. n. 199/2016** ), nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale, aventi il seguente tenore:

#### **Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

#### **Art. 600-bis - Prostituzione minorile**

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad euro 154.937 (600-sexies). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (609-quater), chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi (63.3, 600-septies, 609-decies, 734-bis)”.

#### **Art. 600-ter - Pornografia minorile**

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 (600-sexies).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (600-septies, 609-decies, 734-bis).

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale sia di ingente quantità”.

#### **Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico**

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 (600-septies, 734-bis). La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

#### **Art. 600-quater<sup>1</sup> c.p. - Pornografia virtuale**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali<sup>7</sup>realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

#### **Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

Vi incorre chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

#### **Art. 601- Tratta di persone**

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce, mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa di dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

#### **Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi**

“Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona “offesa al prelievo di organi”.

#### **Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni**

Vi incorre chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

---

<sup>7</sup> Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

## 7.2. - Valutazione del rischio e misure preventive

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti che si trovano in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici alla Fondazione (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il Codice Etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati previsti dagli articoli citati.

Dall'esame dei rischi compiuto si evidenzia che il rischio reato nella Fondazione è da ritenersi poco probabile ( rischio Basso).

Comunque tutti i Dipendenti e Collaboratori sono obbligati a:

- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale delle donne;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori, i colleghi e gli utenti un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- ad utilizzare la dotazione hardware e software della Fondazione secondo quanto disposto dalla documentazione predisposta in attuazione al Reg. UE 679/2016 e conformemente alle regole di comportamento elencate al paragrafo 10.2 del presente modello.

**E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare dimora alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate.**

## SEZIONE SETTIMA

### 8. Reati per abuso di mercato ( art. 25 sexies)

#### 8.1. - Le fattispecie criminose

Si tratta delle fattispecie criminose introdotte dalla legge n. 62/2005

#### Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 800.

#### Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 798.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 799.

## 8.2. - Valutazione del rischio -

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

**Pur tuttavia è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare dimora alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate in questa sezione.**

MOC PARTE SPECIALE

## SEZIONE OTTAVA

### 9. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro. (Art. 25 septies).

#### 9.1. - I reati considerati

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicchè la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

#### **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.**

(1) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

(2) Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(3) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

#### **Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti.**

(1) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

(2) La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

#### **Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose.**

(1) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).

(2) Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila).

(3) Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

(4) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

(5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

#### **9.2. "Articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 Modelli di organizzazione e di gestione"**

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.Lgs. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001 : 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell' art.11”.

### **9.3. Considerazioni**

Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari. In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art.25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

### **9.4. - Aree esposte al rischio**

Dall'esame dei rischi compiuto si evidenzia che il rischio reato teorico nella Fondazione è da ritenersi critico. L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Fondazione e, in specie, le aree per le quali la Fondazione ha già dato attuazione alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio (INC);
- rischio stress lavoro – correlato;
- altri rischi per mansione in base a quanto espressamente riportato nel Documento di Valutazione dei rischi.

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

#### **9.5. Il Documento di Valutazione dei Rischi**

Questo documento redatto ai sensi degli art. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 contiene la descrizione dell'insediamento, delle attività e del sistema organizzativo e gestionale inerente all'applicazione delle norme a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Vengono identificate le non conformità e valutati i rischi correlati. Sono indicate le misure di prevenzione e di protezione esistenti e da integrare ed il relativo programma di attuazione. Viene rivalutata la situazione di particolari categorie di lavoratori ( lavoratrici madri, lavoro a somministrazione, ecc.), in relazione ai rischi già identificati.

Detto documento è basato sui contenuti previsti dalle linee guida pubblicate da Enti Locali e Nazionali dal 1996 ad oggi.

**L'ultima versione del documento di Valutazione dei Rischi è stata redatta, in data 29/03/2010, con la collaborazione di una Società esterna competente.**

**In particolare , il Datore di Lavoro, in collaborazione con gli altri soggetti previsti dalla normativa provvede a:**

- individuare i fattori rischio ed effettuare la relativa valutazione dei rischi;
- individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- rispettare la normativa vigente in base alle specifiche conoscenze dell'organizzazione aziendale;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

### **9.6. - Regole di comportamento**

La Fondazione, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Fondazione ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento della Fondazione, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico Disciplinare Aziendale.

## SEZIONE NONA

### 10. Reati informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis ).

#### 10.1. - Le fattispecie criminose

I singoli reati informatici inseriti a catalogo dalla legge 48/2008 e successivamente modificati dal D. Lgs. 7 e 8 del 2016 sono i seguenti:

#### **Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

#### **Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

#### **Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

**Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

**Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

**Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma

dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635-quater c .p.- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso cori abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

\*\*\*

Sono altresì presenti i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto Lgs. 231/01). Per tali fattispecie di reato si rimanda alla sezione di 14° di questo stesso documento. .

**10.2. - Regole di comportamento**

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area della Fondazione, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

Tuttavia, la Fondazione ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dal nuovo Regolamento Europeo n.679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

La Fondazione non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolente elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della

integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti. Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Fondazione al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Direttore Generale;
- evitare di introdurre e/o conservare in Fondazione (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate del Direttore Generale;
- evitare di trasferire all'esterno della Fondazione e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Fondazione, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dalla Fondazione;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

- utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Fondazione;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

MOC PARTE SPECIALE

## SEZIONE DECIMA

### 11. Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (Art. 25 octies )

#### 11.1. Le fattispecie criminose

##### Art. 648 c.p. - Ricettazione

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

##### Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Il reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

##### Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

##### Art. 648-bis c.p. -Autoriciclaggio

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

#### 11.2 Aree soggette a rischio

Dall'esame dei rischi compiuto si evidenzia che il rischio reato nella Fondazione è da ritenersi medio. I reati previsti dagli articoli sopracitati hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio assistenziali particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislatura in tema di ricettazione, riciclaggio ed **autoriciclaggio**;
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari;
- dovrà essere posta attenzione per minor ricorso e limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando in maniera privilegiata Bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese.

La Fondazione, avendo ben chiari i rischi di accadimento di tali reati, nell'organizzazione aziendale si avvale di un servizio di cassiere presso un'agenzia di credito per effettuare pagamenti ed incassi.

**Pur tuttavia è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare dimora alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate in questa sezione.**

MOC PARTE SPECIALE

## SEZIONE UNDICESIMA

### 12. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ( art.25 decies)

#### 12.1. *Le fattispecie criminose*

#### **377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### 12.2. *Area esposta a rischi*

L'art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

#### 12.3. *Regole di comportamento*

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

La Fondazione, per impedire gli eventi inibiti, prevede le seguenti misure:

- ogni documento, di proprietà della Fondazione, prodotto o utilizzato come promemoria davanti all'Autorità Giudiziaria, contenente dati informativi di qualsiasi carattere, va sottoscritto, nell'originale e nella copia, da chi lo ha compilato e dal Direttore Generale e la copia va conservata agli atti.
- Se il documento deriva da una delibera del Consiglio di Amministrazione va sottoscritto dal Direttore Generale e dal Presidente.
- Se il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Fondazione, è chiamato a comparire, a qualsiasi titolo, davanti all'Autorità Giudiziaria, deve avere con sé una relazione, sull'argomento, firmata dal Direttore Generale.
- Nessuna sollecitazione o influenza può essere esercitata nei confronti di chi è stato chiamato – o ragionevolmente può essere chiamato – a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria.

## SEZIONE DODICESIMA

### 13. Delitti di criminalità organizzata ( art. 24 ter )

#### 13.1. Le fattispecie criminose

In merito all'art. 24 ter (reati di criminalità organizzata) le fattispecie sono le seguenti:

#### **Art. 416 c.p. - Associazione a delinquere**

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

#### **Art. 416-bis c.p. - Associazione a delinquere di tipo mafioso**

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### **Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso**

Il reato punisce chi ottiene la promessa o promette di procurare voti in cambio di erogazione di denaro.

#### **Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione**

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

#### **Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)**

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.

**Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)**

**Art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** introdotto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39 denominata ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

#### 13.2 Aree soggette a rischio

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati. La legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo

derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Nell'ambito della Fondazione, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente. Possono, al limite, sussistere pericoli, sia pure improbabili, di infiltrazioni mafiose o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

### **13.3. Regole di comportamento**

Quale misura preventiva deve essere messa in atto la consegna del Codice Etico della Fondazione e del Modello Organizzativo e di Controllo ai fornitori di beni e servizi che si impegnano al rispetto dei principi in essi contenuti.

Inoltre, i contratti dei Fornitori devono contenere, chiaramente espresse, clausole risolutive che possono essere applicate dalla Fondazione nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico e tali da comportare il rischio di commissione di un Reato.

In particolare per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope si rimanda anche ai seguenti protocolli:

- protocollo n.17 per la gestione del registro stupefacenti
- protocollo n.31 operativo per la gestione dei rifiuti prodotti nella RSA
- protocollo n.36 per l'approvvigionamento interno e la gestione dei farmaci.

**Pur tuttavia è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare dimora alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate in questa sezione.**

## SEZIONE TREDICESIMA

### 14. Delitti contro l'industria e il commercio (art 25 bis 1)

#### 14.1. Le fattispecie criminose

I reati inseriti dalla Legge 99 del 2009 sono i seguenti:

#### **Art.513. Turbata libertà dell'industria o del commercio**

“Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508] “.

#### **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

#### **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali**

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517] .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

#### **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio**

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 .

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].”

#### **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444, 517-BIS, 518].”.

#### **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno [473, 474] il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 514, 517-bis, 518].”

#### **Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies]”.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

#### **14.2 Aree soggette a rischio**

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito della Fondazione non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

#### **14.3. Regole di comportamento**

Essendo assente il rischio reati contro l'industria e il commercio si ritiene comunque che le regole generali previste nella Parte Generale e nel Codice Etico siano sufficienti a prevenire qualche remota ipotesi di rischio.

**Pur tuttavia è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare dimora alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate in questa sezione.**

## SEZIONE QUATTORDICESIMA

### 15. Delitti per violazione del diritto d'autore ( art. 25 nonies )

#### 15.1. Le fattispecie criminose

Si tratta di reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore inseriti nel D. Lgs. 231/01 dalle legge 99 del 2009. Segnatamente:

#### **Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)**

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

#### **Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633)**

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

#### **Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)**

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della

televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa<sup>8</sup>;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle

---

<sup>8</sup> Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

### **Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)**

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

1. i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
2. chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

### **Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633)**

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

#### **15.2 Aree soggette a rischio**

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito delle strutture associate che svolgono attività assistenziali di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale.

Dall'analisi dei rischi effettuata è emerso che possono sussistere, tuttavia, limitati ambiti operativi in cui possono verificarsi contatti con la protezione delle opere dell'ingegno nelle aree amministrativa, economico finanziaria, accoglienza e medico sanitaria.

#### **15.3. Regole di comportamento**

Si ritiene comunque che le regole generali previste nella Parte Generale e nel Codice Etico siano sufficienti a prevenire l'ipotesi di rischio.

In aggiunta tutti i dipendenti sono obbligati al rispetto delle seguenti regole:

- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza per le sole attività di vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- ad utilizzare la dotazione hardware e software della Fondazione secondo quanto disposto dal Reg. UE 679/2016 in materia di dati personali DPS.

**Pur tuttavia è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare dimora alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate in questa sezione.**

## SEZIONE QUINDICESIMA

### 16. Reati ambientali (Art. 25-undecies)

#### 16.1. Le fattispecie criminose

##### **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale.**

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

-delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

##### **Art. 452-quater c.p.- Disastro ambientale**

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

-l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  
-l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  
-l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

##### **Art. 452-quinquies c.p.- Delitti colposi contro l'ambiente**

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

##### **Art. 452-sexies c.p.- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:  
delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

##### **Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti**

E' previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**Art. 452 quaterdecies c.p.- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

**Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**Art. 727-bis c.p. -Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

**Art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006- Sanzioni penali**

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

**Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chi:

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006)<sup>9</sup>**

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;

<sup>9</sup> [Alla data della stesura del presente Modello, si è deciso di mantenere il riferimento all'art. 260-bis del D.lgs. 152/2006 a fini prudenziali. Si osserva, infatti, che la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti \(SISTRI\).](#)

- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

### **Sanzioni (art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

### **Commercio animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992)**

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  - omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  - utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  - commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

### **Commercio animali e vegetali (art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992)**

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

#### **Falsificazione o alterazione di certificati e licenze per l'importazione (art. 3-bis, L. 150/1992)**

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

#### **Detenzione animali (art. 6, co. 4, L. 150/1992)**

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

#### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993).**

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

#### **Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)**

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

**Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)**

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

\*\*\*

Nonostante non siano inclusi nel suddetto “catalogo” dei reati-presupposto, la Società ha deciso di includere volontariamente nel Modello anche i seguenti illeciti:

**Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

**Divieto di abbandono (art. 192 D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le ipotesi sotto indicate sono invece state prese in considerazione in quanto fattispecie contigue rispetto a quelle contenute nell'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 e comunque rilevanti per l'attività della Società. Segnatamente, si tratta di:

**Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)**

La norma punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di una autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

**Reato di violazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica (art. 13 D.lgs. 36/2003)**

La norma punisce la violazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica.

**Abbandono di rifiuti (art. 255, D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

### 16.2 Aree soggette a rischio

I reati previsti dall'art. 25 undecies del D.Lgs 213/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito della Fondazione.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette", 733 bis C.P. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", quelli di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.Lgs 611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art.25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

Dall'analisi dei rischi la Fondazione ha individuato le aree Amministrativa e Ambientale come le aree più a rischio. Comunque la probabilità di rischio reato è ritenuta bassa.

### 16.3. Regole di comportamento

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;

- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- corretta compilazione del FIR. Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.Lgs 152.

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale o di singolo presidio, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lgvo 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgvo 152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

Sono inoltre previste le seguenti misure preventive:

- a) sistema di delega e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità
- b) valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti a tutela dell'informazione del lavoratore;
- c) nomina del responsabile igienico sanitario
- d) redazioni di protocolli utili a gestire i rischi rilevati
- e) informazione e formazione dei lavoratori;
- f) vigilanza con riferimento al rispetto dei protocolli e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatori di legge;
- h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli e relative istruzioni: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;

- i) previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Fondazione conscia della particolare complessità della fattispecie criminosa ha predisposto diversi protocolli operativi

- Protocollo N.31 gestione dei rifiuti prodotti in RSA
- Protocollo N. 17 PER Gestione del registro sostanze stupefacenti
- protocollo N.. 36 Approvvigionamento interno e gestione dei farmaci.

MOC PARTE SPECIALE

## SEZIONE SEDICESIMA

### 17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

#### Art. 22 comma 12-bis Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo) ovvero il cui permesso sia revocato o annullato e se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603<sup>10</sup> c.p.

#### **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter)**

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) la pena è aumentata.

<sup>10</sup> Il terzo comma dell'art. 603 c.p. così recita: "*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*  
 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*  
 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*  
 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*  
 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti*".

La pena è altresì aumentata se i fatti di cui al primo capoverso:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. art. 12 comma 5)**

Fuori dei casi sopra esposti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

**17.2 Aree soggette a rischio**

La commissione di delitti contro le regole per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ha possibilità di verificarsi nell'ambito delle strutture associate che svolgono attività assistenziali di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale.

Dall'analisi dei rischi effettuata nella Fondazione è emerso che possono sussistere ambiti operativi in cui può verificarsi il reale accadimento di questo reato in particolare nell'area amministrativa.

**17.3. Regole di comportamento**

Oltre alle regole generali previste nella Parte Generale e nel Codice Etico per prevenire l'ipotesi di reato si ritengono sufficienti i seguenti protocolli:

Protocollo n. 102 selezione ed assunzione del personale Protocollo n. 103 Selezione ed assunzione del personale extracomunitario
---

**Pur tuttavia è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare dimora alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate in questa sezione.**